



ASD CESTISTICA ASCOLI PICENO

Via V. BELLINI 8
63100 Ascoli Piceno
Email: cestisticap@libero.it
PEC: asdcestisticap@pec.it
CF 92034740446 - PI 01696630449
Codice F.I.P. / CONI 046401
N° iscrizione Registro CONI 4720

Iscritta al Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche "Sport&Salute"

STATUTO ASD CESTISTICA AP CON INTEGRAZIONE dell' ART. 24 (SECONDO LA RIFORMA DELLO SPORT CON I CORRETTIVI D.Lgs. n. 120 del 29.08.2023 (G.U. n. 206 del 04.09.2023)

Statuto e integrazione approvati ALL'UNANIMITÀ
dall'assemblea straordinaria societaria del 30/11/2023

ASD CESTISTICA ASCOLI PICENO
Via V. Bellini, 8
63100 ASCOLI PICENO
CF 92034740446 - PI 01696630449



STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI.

1-DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita con sede in **Ascoli Piceno** in via San Serafino n. 12, un'Associazione non riconosciuta con denominazione **Cestistica Ascoli Piceno**.

2-OGGETTO E DURATA.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica.

L'Associazione svolge attività ricreativa in favore degli associati nei settori sport, cultura, ambiente, ricreazione.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare la pratica dell'attività sportiva dilettantistica, in particolare nella pallacanestro;
- b) gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo;
- d) indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi.

Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguitamento dello stesso.

In particolare essa potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive d'ogni genere;
- b) allestire e gestire punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l'attività, riservando la somministrazione ai soli soci;
- c) organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci.

Essa potrà compiere (nell'ovvio rispetto delle vigenti normative di carattere

fiscale) anche operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all'attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente con le finalità dell'ente, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguitamento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2030, ma sarà tacitamente prorogata d'anno in anno in assenza di una specifica deliberazione assembleare di scioglimento.

3- NUMERO E DIRITTI DEI SOCI.

Per essere iscritti all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici e l'occupazione.

L'adesione all'associazione comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente statuto.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'associazione, tutti i cittadini, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e siano in possesso di requisiti morali idonei all'attività che viene svolta all'interno dell'associazione stessa ed alle sue finalità.

E' esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea o comunque limitata. Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori d'età) i diritti di voto in assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e rendiconti.

I soci sono espulsi su decisione del Consiglio Direttivo:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e d'eventuali regolamenti interni;
- quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento della tessera e/o delle quote associative eventualmente stabilite d'anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali

all'associazione.

4- FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.


L'associazione è finanziata:

- dalle eventuali quote associative;
- dai contributi e dalle offerte d'enti, associazioni e privati;
- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
- dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'associazione.

TITOLO II. PATRIMONIO SOCIALE.

5-PATRIMONIO SOCIALE.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- 
- dai beni di proprietà dell'Associazione;
 - da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

6-QUOTE SOCIALI.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono, in alcun modo, rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi.

7-DESTINAZIONE FINALE.

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine, o a scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III. BILANCIO.

8-ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

9-RENDICONTO ANNUALE

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

10-DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE.

Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.

E' esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta d'utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV. L'ASSEMBLEA.

11-TIPI DI ASSEMBLEA E CONVOCAZIONI.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è formata da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata mediante avviso, da affiggere bene in vista presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione. Quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno l'assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata al domicilio di ciascun associato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno 15 associati. Essa può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale.

12-COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e le linee direttive per l'anno sociale;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina la destinazione del residuo attivo di gestione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano devolute alle competenze d'altri organi sociali.

13-ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo;
- quando ne facciano richiesta motivata almeno 15 associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere comunicata ai Soci con le modalità previste all'art.11.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche sostanziali dello Statuto;
- sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- sulla liquidazione e scioglimento.

14-VALIDITA' DELLE DELIBERE.

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza assoluta delle persone presenti, salvo quanto previsto all'art.23 per la delibera di scioglimento.

15-VOTAZIONI.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in assemblea ordinaria e su particolari argomenti si può procedere alle votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/5 delle persone presenti.

16-PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALI.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento da altro membro del Consiglio stesso.

Le delibere assembleari devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali a cura del Segretario o di un altro membro del Consiglio incaricato dall'Assemblea se la stessa è presieduta dal Segretario.

TITOLO V. CONSIGLIO DIRETTIVO.

17-COMPOSIZIONE.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a due né superiore a cinque liberamente eletti tra tutti i soci. Il numero dei consiglieri e le cariche vengono stabiliti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio è presieduto da un Presidente e si riunisce di regola ogni primo lunedì del mese presso la sede sociale.

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta si renda necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno due componenti del Consiglio.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni membro del Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto.

Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto.

18-CARICHE.

Nel Consiglio devono essere nominati obbligatoriamente il Presidente ed il Segretario; possono essere altresì nominati il Vicepresidente ed il Tesoriere. Ai singoli consiglieri possono essere demandati compiti organizzativi in relazione alle singole attività svolte dall'Associazione.

Le cariche sono onorifiche e gratuite. Non sono previste remunerazioni ad esclusione del rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento

del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dalla stessa; egli riscuote eventuali somme dovute da terzi all'associazione, in nome e per conto dell'associazione stessa, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e può essere sostituito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni da un sostituto scelto tra i membri del Consiglio.

19-ATTRIBUZIONI.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività dell'Associazione in conformità con le direttive dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere i bilanci e rendiconti;
- redigere progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione non vincolato a riserva;
- curare le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee sociali;
- compiere tutti gli atti d'ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguitamento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione in conformità con gli scopi sociali.

20-FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento ad altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Consiglio stesso.

TITOLO VI. COLLEGIO SINDACALE.

21-COLLEGIO SINDACALE.

Su delibera dell'assemblea ordinaria può essere istituito un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non Soci, con il compito di vigilare sulla gestione sociale.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

TITOLO VII. SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

22-DELIBERA DI SCIOLIMENTO.

La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche, con le stesse maggioranze, sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale in conformità con gli scopi dell'Associazione e con le disposizioni di legge.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONE FINALE.

23-RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili. In caso di carenza di previsioni legislative deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

IL PRESIDENTE

(Fazzini Rocco)

Rocco Fazzini

IL VICEPRESIDENTE

(Petrelli Francesco)

Francesco Petrelli

IL SEGRETARIO

(Addimando Alfredo)

Alfredo Addimando



ARTICOLO 24

ART. 24.1 – “INTRODUZIONE”

L'associazione è costituita a tempo indeterminato

ART. 24.2 - “SCOPO E OGGETTO SOCIALE”

24.2.1: L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

24.2.2: L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

24.2.3: L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'Art. 7 del D.LGS 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive: BASKET.

24.2.4: L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- La pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- L'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- La costituzione di squadre di atleti;
- L'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;

24.2.5: L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

24.2.6: Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:

- Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- Assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

24.2.7: L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti, ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

ART. 24.3 - "ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI"

24.3.1: L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 24.2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del D.LGS 36/2021.

24.3.2: L'associazione, ad esempio, potrà:


- Gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- Gestire nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- Fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- Instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- Cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- Esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

ART. 24.4 - "RISORSE ECONOMICHE"

24.4.1: L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative ordinarie;
- Quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati
- Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;

- 
- Entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - Entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni a carattere sportivo;
 - Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione;
 - Entrate per pubblicità e/o sponsorizzazioni;
 - Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

24.4.2: I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

24.4.3: Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati all’attività statuaria o all’incremento del patrimonio dell’associazione.

24.4.4: Ne caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

ART. 24.5 - “ASSOCIATI”

24.5.1: Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:

- Di voler partecipare alla vita associativa;
- Di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’associazione;
- Di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla FIP

- Di accettare e rispettare le norme e le direttive dal CONI

24.5.2: La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

24.5.3: Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguiti e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

24.5.4: Tutti gli associati devono essere anche soci della FIP; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla FIP, devono essere richiesti per il tramite dell'associazione.

24.5.5: Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto a un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

24.5.6: La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

24.5.7: L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo

24.5.8: La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- Per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- Per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivolto gli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- Per esclusione, nel caso si verifichino uno dei seguenti fatti:
 - Inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - Inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - Inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla FIP;
 - Inadempienza alle norme e direttive del CONI;
 - Azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - Condotta contraria all'attività dell'associazione;
 - Quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- Per decesso.

24.5.9: L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata, contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

24.5.10: Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate e rinnovare la richiesta.

ART. 24.6 - "DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI"

24.6.1: Gli associati hanno diritto:

- Di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; per gli associati minorenni, il voto è espresso da un esercente la potestà genitoriale;
- Di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
- Di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

24.6.2: Gli associati sono obbligati a:

- Osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla FIP riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- Osservare le norme e le direttive del CONI;
- Pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- Pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- Utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

ART. 24.7 - “TESSERATI”

24.7.1: Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.

24.7.2: Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale e internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.

24.7.3: Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del D.LGS 36/2021

24.7.4: I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

ART. 24.8 - "QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI"

24.8.1: Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

ART. 24.9 - "ORGANI SOCIALI"

24.9.1: Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli associati;

- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente del Consiglio direttivo;
- L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.

24.9.2: L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 24.10 - "ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI"

24.10.1: L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati a cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.

24.10.2: L'assemblea ordinaria delibera, con voto palese, sulla nomina o sul rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, sull'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio in presenza di personali responsabilità e/o in deliberazioni che riguardano loro personali responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

24.10.3: L'assemblea degli associati ha luogo ognqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera, con voto palese, sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

24.10.4: L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

24.10.5: La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.

24.10.6: L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di che ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

24.10.7: Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

24.10.8: La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

24.10.9: L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accettare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento

dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

ART. 24.11 - “CONSIGLIO DIRETTIVO”

24.11.1: L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri NON inferiori a 3 (tre) e NON superiori a 7 (sette), nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di 4 (quattro) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della FIP.

24.11.2: È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

24.11.3: La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

24.11.4: Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche.

24.11.5: L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche tramite strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

24.11.6: Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

24.11.7: Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

24.11.8: I verbali delle riunioni, trascritto nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

24.11.9: Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

24.11.10: Spetta, inoltre al Consiglio, il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento, di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

24.11.11: Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

ART. 24.12 – “PRESIDENTE”

24.12.1: Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

24.12.2: In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

24.12.3: Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

ART. 24.13 - "ORGANO DI CONTROLLO"

24.13.1: Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo di controllo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in composizione monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

24.13.2: Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

24.13.3: Il revisore legale dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

24.13.4: I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

24.13.5: All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la

gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

24.13.6: L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo reputa opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

ART. 24.14 - "BILANCIO"

24.14.1: Gli esercizi sociali si aprono il 1° Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

24.14.2: Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggioR termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

ART. 24.15 - "DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI"

24.15.1: È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 24.16 - "INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO"

24.16.1: La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 24.17 - "MODIFICHE ALLO STATUTO"

24.17.1: Per la revisione e la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

ART. 24.18 - "SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE"

24.18.1: L'assemblea che delibera:

- Sullo scioglimento dell'associazione;
- Sulla nomina del liquidatore;
- Sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione,

è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con esclusione delle deleghe.

24.18.2: In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla FIP o dal CONI.

ART. 24.19 - "NORME DI RINVIO"

24.19.1: Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci **del 30/11/2023** e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

ASCOLI PICENO lì 30/11/2023



Segretario BRUNO ALLEVI – Firma

Allevi Bruno

Presidente ROCCO FAZZINI – Firma

Rocco Fazzini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Tributario di Ascoli Piceno

AL N. 1 RILVATO REG. TO
AL N. 749 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Rossella Angelini (*)

ASD CESTISTICA ASCOLI PICENO

Via V. Bellini, 8
63100 ASCOLI PICENO
CF 92034740446 - PI 01696630449

